



OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI

Il **RENTRI** (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema digitale nazionale che consente la tracciabilità dei rifiuti tramite:

- registri di carico e scarico in formato elettronico;
- formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) digitali, che sostituiranno progressivamente quelli cartacei.

L'iscrizione al RENTRI è stata prevista con un calendario scaglionato, in base alla tipologia di attività e al numero di addetti.

L'ultimo scaglione di adesione obbligatoria è fissato tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026.

Entro tale periodo dovranno iscriversi obbligatoriamente le imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi con fino a 10 dipendenti.

SEMPLIFICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una semplificazione per alcune categorie, che risultano esentate dall'iscrizione al RENTRI e dal pagamento del contributo annuale, tra cui:

- tatuatori;
- parrucchieri;
- estetiste;
- attività agricole con fatturato annuo inferiore a 8.000 euro;
- professionisti non organizzati in forma di impresa (es. studi dentistici).



Per tali soggetti resta comunque l'obbligo di gestione semplificata dei rifiuti, che prevede:

- smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi almeno una volta all'anno;
- conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per 3 anni.

OBBLIGO DI FIR DIGITALE

Dal 13 febbraio 2026, tutti i soggetti iscritti al RENTRI dovranno emettere il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) esclusivamente in formato digitale.

Chi non rientra tra i soggetti obbligati potrà continuare a utilizzare il formulario cartaceo.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE

Sono tenuti all'iscrizione al RENTRI, a titolo esemplificativo:

- enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- produttori di rifiuti pericolosi;
- trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- consorzi per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti;
- **imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con oltre 10 dipendenti;**
- imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o con volume d'affari superiore a 8.000 euro.

Sono escluse le attività rientranti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02.